

Sintesi del Regolamento Operativo del Bando Parco Agrisolare

È stato pubblicato il bando "**Parco Agrisolare**" (PNRR Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"), cui sono destinati **1,5 miliardi di euro** per impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, di cui 1.200 destinati alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria.

La misura prevede anche il finanziamento per rimuovere e smaltire **l'eternit** dai tetti esistenti, costruire nuovi **tetti isolati**, creare sistemi automatizzati di **ventilazione** e/o di raffreddamento, installare **pannelli solari** e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di **375.000 Kw** da energia solare.

MODALITÀ INVIO RICHIESTE

Il Soggetto beneficiario che intenda richiedere il contributo previsto dal Decreto è tenuto a inviare la sua proposta tramite la Piattaforma informatica (nel seguito, anche Portale) predisposta dal GSE.

TEMPISTICHE INVIO RICHIESTE

Il caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni saranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto, sono possono essere Soggetti Beneficiari:

- a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- b) le imprese agroindustriali;
- c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un'intensità di aiuto pari al 40% delle spese ammissibili massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione all'appartenenza del Soggetto beneficiario. Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A), l'intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui:

- il Soggetto Beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto (data di presentazione della Proposta), così come risultante dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese;

- l'investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali (aree montane) o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021.

QUANTE DOMANDE POSSONO ESSERE FATTE DA UN'AZIENDA

Si specifica che ogni singola proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), **da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali**, e dimensionato al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dello specifico sito/unità locale. Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal Decreto e dettagliatamente riportate al paragrafo 4.3 del presente Regolamento, è possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto beneficiario, più proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda.

FABBRICATI SUI QUALI PUO' ESSERE INSTALLATO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati **esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agritouristica**, che siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale (prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii). L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10. È inoltre consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico esclusivamente **su serre esistenti**, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l'accatastamento. **La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.**

CAPACITÀ PRODUTTIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, e per le aziende operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per "fabbisogno energetico dell'azienda"



si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell'intervento da realizzare.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Requisiti impianti fotovoltaici e fabbricati che ospitano l'impianto

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l'impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico misurate in Condizioni di Prova Standard (STC). Si specifica che i componenti principali di impianto devono essere nuovi e mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici. Con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, si segnala che questi ultimi devono rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 49/2014 e ss.mm.ii., in materia di gestione del fine vita, e, quindi, risultare immessi sul mercato a seguito dell'entrata in vigore della succitata normativa da Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderenti ai Sistemi di gestione di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 49/2014.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

I lavori devono essere avviati successivamente all'invio della domanda e si considerano conclusi quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- tutti i componenti principali (moduli e inverter) e secondari risultano installati e collegati;
- l'impianto è entrato in esercizio, ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale, così come risultante dal portale GAUDI' di Terna e da evidenze documentali (Verbali di installazione dei misuratori per la contabilizzazione dell'energia, Regolamento di esercizio).

Si precisa, inoltre, che l'avvio e la conclusione dei lavori sono subordinati al conseguimento degli eventuali pertinenti titoli autorizzativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.